



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Ricerca e Terza Missione

Decreto Rettorale * del *

Prot. * del *

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

Oggetto: Emanazione del nuovo “Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato”.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 marzo 2012, e in particolare l’art. 48, comma 2, lettera m;

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti accreditati” e in particolare l’art. 6, comma 5;

Richiamato il “Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato emanato con Decreto Rettorale n. 3411/2018 del 30.08.2018;

Ravvisata la necessità di procedere a una revisione del Regolamento sopracitato a seguito dell’esperienza maturata nel primo anno di applicazione;

Tenuto conto dell’attività istruttoria svolta da parte della Giunta della Scuola di Dottorato per la redazione di un documento di revisione del Regolamento;

Tenuto conto della deliberazione nr. 12/2020/V/4 del Senato Accademico del 22 settembre 2020 con cui è stata approvata l’adozione di nuovi criteri per la distribuzione delle borse di dottorato;

Ravvisata la necessità di adeguare la proposta di Regolamento come preparata dalla Giunta della Scuola di Dottorato al fine di recepire gli indirizzi e le disposizioni così come previste dalla deliberazione sopracitata;

Vista la deliberazione n. 12/2020/V/1 del 23 novembre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche al regolamento in argomento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Ricerca e Terza Missione

Vista la deliberazione n. 3/2020/IV/1 del 17 dicembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al regolamento in oggetto;

DECRETA

di emanare il nuovo “Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per l’istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato”, nel testo riportato di seguito che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL RETTORE
(Prof. Stefano Geuna)

Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.lgs.
n. 82/2005

Visto digitale
La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione
Dott.ssa Antonella Trombetta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO E DEI CORSI DI DOTTORATO

(Ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 45/2013)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

TITOLO II - LA SCUOLA

- Art. 3 - Istituzione di un Corso
- Art. 4 - Obiettivi
- Art. 5 - Risorse
- Art. 6 - Organi di governo
- Art. 7 - Il Direttore/La Direttrice
- Art. 8 - La Giunta
- Art. 9 - Il Consiglio

TITOLO III - I CORSI

Sezione I - Istituzione e Organi

- Art. 10 - Istituzione e attivazione dei Corsi
- Art. 11 - Accredimento dei Corsi
- Art. 12 - Organi dei Corsi
- Art. 13 - Il Coordinatore/ La Coordinatrice
- Art. 14 - Il Collegio
- Art. 15 - Il / La tutor
- Art. 16- Attività didattica e tutoriale svolta dai professori/dalle professoresse e dai ricercatori/dalle ricercatrici universitari/e
- Art. 17 - Finanziamenti
- Art. 18 - Corsi in convenzione
- Art. 19 - Corsi in consorzio
- Art. 20 - Posti di Dottorato in esercizio di apprendistato

Sezione II - Accesso

- Art. 21 - Ammissione ai Corsi
- Art. 22 - Contributi per l'accesso e la frequenza
- Art. 23 - Commissione giudicatrice

Sezione III - Attività dei/delle Dottorandi/e

- Art. 24 - Frequenza
- Art. 25 - Inizio e durata dei Corsi
- Art. 26 - Sede di attività
- Art. 27 - Sospensione dell'attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

Art. 28 - Borse

Art. 29 - Incompatibilità

Art. 30 - Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione medica

Sezione IV – Modalità di conseguimento del titolo

Art. 31 - Presentazione della tesi di dottorato

Art. 32 - Esame finale

Art. 33 - Conferimento del titolo di Dottore di ricerca ad honorem

Sezione V – Internazionalizzazione

Art. 34 - Tipologie di accordi con università straniere

Art. 35 - Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

ALLEGATI

Allegato 1 – Procedura per la richiesta di istituzione di un nuovo Corso

Allegato 2 – Criteri di riutilizzo delle borse non completamente fruite

Allegato 3 - Modalità di svolgimento dell'esame di ammissione

Allegato 4 - Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato (d'ora in poi: Scuola) dell'Università degli Studi di Torino (d'ora in poi: Ateneo).

2. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo (d'ora in poi: Corsi), in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 modificata dall'Art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 e s.m.i. e dello Statuto dell'Ateneo.

3. Per i Corsi istituiti in convenzione o consorzio con università ed enti di ricerca pubblici o privati vige il regolamento dell'università sede amministrativa e quanto previsto dalla convenzione istitutiva.

Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire ai dottorandi/alle dottorande le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca, così come previsto dal D.M. n. 45/2013.

TITOLO II - LA SCUOLA

Art. 3 - Istituzione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

1. L'Ateneo organizza i propri Corsi all'interno della Scuola. La Scuola è istituita con Decreto Rettorale.
2. Afferiscono alla Scuola i Corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e i Corsi in convenzione o consorzio di cui l'Ateneo è partner.
3. I Corsi dell'Ateneo possono aderire al programma Medical Doctor MD/ PhD dell'Ateneo secondo quanto previsto dall'apposito regolamento MD/PhD.

Art. 4 – Obiettivi

1. La Scuola ha l'obiettivo di promuovere e dar seguito alle scelte strategiche, definite dagli organi di governo dell'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. La Scuola promuove e coordina le attività formative, culturali e interdisciplinari nel rispetto delle specificità dei Corsi. Tali attività costituiscono parte fondamentale e integrativa dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo.
3. La Scuola sottopone i Corsi a periodica valutazione secondo i criteri e le modalità fissati dall'Ateneo.

Art. 5 – Risorse

1. La Scuola può disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dall'Ateneo, da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali.

Art. 6 - Organi di governo

1. Sono organi di governo della Scuola:
 - a) il Direttore / la Direttrice
 - b) la Giunta
 - c) il Consiglio

Art. 7 -Il Direttore/La Direttrice

1. Il Direttore/La Direttrice della Scuola è un professore/una professoressa di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, eletto/a dal Consiglio tra i/le componenti della Giunta. Il suo mandato ha durata triennale e non è rinnovabile.

Una volta eletto/a il/la Direttore/Direttrice della Scuola decade dal ruolo di Coordinatore/Coordinatrice; il suo Collegio elegge quindi al proprio interno nella prima seduta utile un nuovo Coordinatore/ una nuova Coordinatrice, scegliendolo/a tra i/le docenti di prima o di seconda fascia.

2. Il Direttore/La Direttrice:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
- b) coordina le attività della Scuola;
- c) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e firma i verbali delle sedute di quest'ultimo. Nel caso in cui il Direttore/la Direttrice sia impossibilitato/a a presiedere una seduta di Giunta o di Consiglio, la presidenza è assunta dal/dalla componente della Giunta con il grado accademico più alto e con l'anzianità accademica maggiore; qualora nessun/a componente della Giunta sia disponibile, la presidenza è assunta dal/dalla componente del Consiglio individuato/a in base ad analoghi criteri.
- d) indice le elezioni per la composizione della Giunta e per la rappresentanza dei/delle dottorandi/dottorande.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

Art. 8 - La Giunta

1. La Giunta è eletta dal Consiglio della Scuola ed è formata da 4 componenti, compreso/a il Direttore/la Direttrice. Ciascuno/a dei/delle componenti della Giunta rappresenta una delle 4 macro-aree individuate dallo Statuto di Ateneo. La Giunta dura in carica tre anni.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti/e i/le componenti del Consiglio; ogni componente ha diritto a un voto e può votare per un/a solo/a rappresentante di macro area.

L'elettorato passivo spetta ai/alle Coordinatori e Coordinatrici designati/e per l'avvio del ciclo successivo a quello in cui si svolge l'elezione.

Prima dell'elezione ogni Corso deve confermare o variare la propria afferenza a una determinata macro area.

3. Partecipa ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione o un/a suo/a rappresentante.

4. La Giunta:

a) coadiuva il Direttore/la Direttrice nell'esercizio delle sue funzioni;

b) istruisce le pratiche da sottoporre agli organi di governo;

c) contribuisce a sviluppare le strategie dell'Ateneo in materia di dottorato elaborando proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

5. Le decisioni della Giunta sono prese sulla base della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Direttore/della Direttrice prevale.

Art. 9 -Il Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da:

a) il Direttore/la Direttrice della Scuola, con funzioni di Presidente;

b) i Coordinatori/le Coordinatrici dei collegi dei docenti dei Corsi con sede amministrativa nell'Ateneo. Nel caso in cui il Coordinatore/la Coordinatrice sia incardinato/a in altre università, il Collegio dei docenti (d'ora in poi: Collegio) individua un/a referente incardinato nell'Ateneo e, in caso di assenza del Coordinatore/della Coordinatrice, lo incarica di rappresentare tale Corso in Consiglio;

c) i/le referenti dell'Ateneo per i Corsi in convenzione o consorzio con sede amministrativa diversa dall'Ateneo, designati/e dal Collegio;

d) 8 rappresentanti dei dottorandi/delle dottorande dei Corsi, di cui 2 per ciascuna macro area rappresentata nella Giunta.

2. Partecipa ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione, o un suo/una sua rappresentante.

3. Le sedute del Consiglio sono valide quando vi partecipi la metà più uno dei/delle componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore/delle Direttrici, in qualità di Presidente.

4. I/Le componenti del Consiglio durano in carica in base alla durata del loro ruolo di Coordinatore/Coordinatrice e/o a referente dell'Ateneo per i Corsi in convenzione e consorzio con sede amministrativa diversa dall'Ateneo. I/Le rappresentanti dei dottorandi/delle dottorande sono eletti ogni 3 anni e sostituiti comunque al termine delle rispettive carriere, attingendo alle graduatorie degli/delle eletti/e. Ove le graduatorie non prevedano candidati/e idonei/e, il Direttore della Scuola indice le elezioni.

5. Il Consiglio:

a) contribuisce alla definizione delle linee programmatiche il cui varo spetta agli organi di governo dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

- b) propone agli organi di governo dell'Ateneo eventuali modifiche al Regolamento in materia di dottorato;
- c) definisce le modalità d'impiego delle risorse messe a disposizione della Scuola da parte degli organi di governo dell'Ateneo o da altri enti;
- d) definisce, approva e coordina le attività didattiche interdisciplinari per i Corsi;
- e) definisce, approva e coordina le attività di formazione multidisciplinari;
- f) esprime parere sulle proposte da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo in merito a:
 - istituzione di nuovi Corsi;
 - istituzione e rinnovo dei Corsi in convenzione o consorzio;
 - eventuali modifiche ai modelli standard e ai testi di convenzione e di accordo di consorzio per l'istituzione di nuovi Corsi;
 - progetti riguardanti Corsi già attivi, quali l'attivazione di curricula;
- g) applica le deliberazioni conseguenti alle procedure di valutazione definite dagli organi di governo dell'Ateneo, nonché dalle procedure di accreditamento;
- h) concorre a proporre agli organi di governo criteri e modelli di valutazione e ne cura l'attuazione;
- i) procede all'eventuale creazione di gruppi di lavoro stabili o temporanei all'interno del Consiglio in merito a tematiche di interesse specifico.

TITOLO III - I CORSI

Sezione I: Istituzione e Organi

Art. 10 - Istituzione e attivazione dei Corsi

1. I Corsi sono istituiti a seguito dell'esito positivo della procedura descritta nell'Allegato 1.
2. La proposta d'istituzione di un nuovo Corso può essere presentata da professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici dell'Ateneo secondo le modalità previste dall'Allegato 1.
3. I Corsi possono essere istituiti anche in convenzione o in consorzio con altre università italiane o straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, secondo le disposizioni delle normative vigenti fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica e la collettiva messa a disposizione delle risorse. Le modalità di attivazione e funzionamento di tali Corsi sono definite dalle procedure d'istituzione di cui al comma 1, e da un'apposita convenzione redatta secondo il modello approvato dagli organi di governo dell'Ateneo.
4. Il semplice mutamento del titolo di un Corso può essere deliberato dal Collegio. Esso dev'essere notificato alla Scuola e in ogni caso non configura di per sé l'identità di un nuovo Corso.
5. Per l'attivazione dei Corsi istituiti, la ripartizione delle borse di dottorato (d'ora in poi: borse) a carico del bilancio d'Ateneo è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 11- Accreditamento dei Corsi

1. L'Ateneo attiva i Corsi previo accreditamento concesso dal Ministero competente, su parere conforme dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO il Corso non può essere attivato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

2. La domanda di accreditamento è presentata al Ministero competente dall'Ateneo sulla base della richiesta e delle informazioni fornite dal Coordinatore/dalla Coordinatrice del Corso.
3. I requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO dei Corsi sono indicati dal Decreto Ministeriale n. 45/2013 e dalle linee-guida pubblicate annualmente.

Art. 12 -Organi dei Corsi

1. Sono organi dei Corsi:
 - a) Il Coordinatore/La Coordinatrice
 - b) Il Collegio dei/delle Docenti

Art. 13 - Il Coordinatore / La Coordinatrice

1. Il Coordinatore/La Coordinatrice è un professore/una professoressa di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in alternativa, di seconda fascia, eletto/a dal Collegio fra i suoi componenti. In caso di mandati non completati, il/la Coordinatore/Coordinatrice subentrante conclude il mandato corrente e può rendersi disponibile per il mandato successivo. Il Coordinatore/La Coordinatrice dura in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
2. Il Coordinatore/La Coordinatrice:
 - a) rappresenta il Corso nei rapporti interni ed esterni;
 - b) è componente di diritto del Consiglio;
 - c) coordina le attività didattiche e scientifiche del Corso;
 - d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e provvede all'attuazione delle sue delibere;
 - e) presenta la proposta di accREDITAMENTO del Corso secondo la normativa vigente e si fa carico dei relativi adempimenti.

Art. 14 - Il Collegio

1. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso.
2. Il Collegio dev'essere composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori/ricercatrici (Ricercatori Universitari, Ricercatori a Tempo Determinato), appartenenti ai settori scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. La maggioranza dei/delle componenti del Collegio dev'essere in ruolo nell'Ateneo.
3. Possono inoltre far parte del Collegio esperti/e di comprovata qualificazione scientifica anche non appartenenti ai ruoli universitari, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei/delle componenti appartenenti ai ruoli universitari.
4. Fa parte del Collegio una rappresentanza dei dottorandi/delle dottorande in misura pari al 20% dei componenti con approssimazione all'intero più prossimo. Tale rappresentanza partecipa alle sedute del Collegio limitatamente alla discussione degli argomenti riguardanti l'attività didattica.
5. Le domande d'ingresso nel Collegio sono presentate al Coordinatore/alla Coordinatrice e approvate dal Collegio, sulla base di una relazione favorevole sottoscritta da almeno un/a suo/a componente, che attesti il possesso, da parte del/della candidato/a, di documentati meriti di ricerca negli ambiti disciplinari del Corso.
6. Ai fini del rispetto di uno dei requisiti di base per la composizione, ciascun soggetto può far parte di un unico Collegio su base nazionale.
7. Le sedute del Collegio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei componenti. Nel computo dei/delle componenti per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato l'assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Il Collegio:

- a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica del Corso, nonché quella eventualmente specifica di uno o più dei suoi curricula ed assegna i relativi carichi didattici;
- b) predispone sulla base dei modelli adottati dall'Ateneo le procedure relative agli esami di ammissione, al monitoraggio in itinere e agli esami finali;
- c) affida ciascun dottorando/a a uno/a o più tutor, il/la primo/a dei/delle quali in ruolo nell'Ateneo;
- d) comunica ai Direttori/alle Direttrici dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei/delle dottorandi/e ai/alle rispettivi/e tutores per gli adempimenti di cui all'Art. 24 e procede, ove si segnali un'esigenza di ricerca collegata al progetto del/della dottorando/a, alla richiesta di attivazione e stipula di una convenzione di co-tutela con l'università partner;
- e) coordina le attività dei/delle tutores;
- f) procede di concerto con i/le tutores a verifiche periodiche sui progressi di ogni dottorando/a e definisce gli obiettivi da raggiungere di volta in volta per l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale;
- g) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- h) propone al Rettore i nominativi dei/delle componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e delle Commissioni per l'esame finale.

Art. 15- Il /La tutor

1. Il Collegio concorda con un/una tutor e con il/la dottorando/a il percorso didattico-formativo e il progetto di ricerca. In caso di collaborazione con un'azienda o un ente di ricerca, il Collegio può individuare dei/delle co-tutores esperti/e qualificati/e nell'ambito dell'oggetto di indagine; costoro possono essere anche soggetti esterni all'Ateneo e alle altre sedi consorziate.
2. Sulla base di una delibera del Collegio la funzione di tutor è assunta da professori/professoress e ricercatori/ricercatrici dell'Ateneo in grado di documentare nell'ultimo quinquennio un'adeguata produzione scientifica nelle aree di riferimento del Corso.
3. Il numero complessivo dei/delle tutores dev'essere sufficiente per garantire un rapporto adeguato con i/le dottorandi/e in formazione.
4. Costituiscono altresì requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico di tutor:
 - a) una documentata esperienza negli ambiti di ricerca in cui ricade il progetto del/della dottorando/a;
 - b) l'impegno a seguire il percorso formativo del/della dottorando/a, purché il termine di questo ricada entro il suo periodo di servizio;
 - c) la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti per la realizzazione del progetto di ricerca del/della dottorando/a.

Art. 16 - Attività didattica e tutoriale svolta dai professori/dalle professoress e dai ricercatori/dalle ricercatrici universitari/e

1. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori/dalle professoress e dai ricercatori/dalle ricercatrici universitari/e nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 17 - Finanziamenti

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse per la partecipazione ai Corsi sono coperti con:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

- a) finanziamenti ministeriali;
- b) finanziamento dell'università sede amministrativa o delle università sedi convenzionate con cui sia stato stipulato un apposito accordo di convenzione o di consorzio (vd. Artt. 18 e 19);
- c) finanziamenti di Dipartimenti o altre strutture dell'Ateneo;
- d) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati. Nelle relative convenzioni devono essere esplicitamente dichiarate le modalità di erogazione delle borse da parte dell'ente convenzionato, fatte salve le prerogative di controllo, tutela e vincolo, anche mediante stipula di atto di fidejussione che l'Ateneo esige a garanzia del patto.

Art. 18 - Corsi in convenzione

1. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, Corsi in convenzione con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, la condivisione delle modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/dottorande e il rilascio del titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo. Per l'attivazione di tali Corsi ciascuna istituzione convenzionata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, Corsi in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Possono altresì essere attivati Corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai/alle dipendenti di imprese impegnati/e in attività di elevata qualificazione, reclutati/e a seguito del superamento della relativa prova d'ammissione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti riservati ai/alle dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del/della dipendente, la durata del percorso didattico-formativo e la gestione della proprietà intellettuale.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoscritte dal Rettore, previa deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 19 - Corsi in consorzio

1. L'Ateneo può attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, Corsi di Dottorato in consorzio con altre università, con possibilità del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, definiti nel successivo Art. 20. Per l'attivazione di tali Corsi ogni istituzione consorziata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo può altresì attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, Corsi in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi stranieri, fermo restando che in tali casi la sede amministrativa del consorzio è l'Ateneo, istituzione a cui spetta il rilascio del titolo.
Le istituzioni consorziate devono garantire in maniera continuativa ai dottorandi/alle dottorande un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.
3. Nel caso di Corsi attivati dai consorzi di cui al comma 1, il Collegio sarà composto secondo le regole stabilite all'atto della costituzione del consorzio, fermo restando che almeno un quarto dei componenti del Collegio dovrà appartenere all'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

4. Nel caso di Corsi attivati da consorzi di cui al comma 2, il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di enti di ricerca, o posizioni equivalenti in enti stranieri. Il Collegio dev'essere composto da docenti appartenenti a macrosettori concorsuali coerenti con gli obiettivi formativi del corso, la maggioranza dei quali dev'essere in ruolo nell'Ateneo.

5. La partecipazione dell'Ateneo a un consorzio è decisa, sulla base degli accordi con le altre istituzioni coinvolte, previo parere favorevole del Senato Accademico e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 -Posti di dottorato in esercizio di apprendistato

1. Ai sensi dell'Art. 45 del D. lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile svolgere, una volta ottenuto il posto di dottorato in esercizio di apprendistato, un percorso di alta formazione per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca essendo contemporaneamente assunti/e, con contratto di apprendistato, da un'impresa o da enti esterni.

2. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi della normativa vigente termina a seguito del conseguimento del titolo o a conclusione del percorso formativo.

3. Il/La dottorando/a in apprendistato è sottoposto/a a tutti gli obblighi previsti per i dottorandi/e del suo Corso; qualora, per qualsiasi ragione, il/la dottorando/a dovesse abbandonare il Corso sarà risolto anche il contratto di apprendistato e viceversa.

Sezione II: Accesso

Art. 21- Ammissione ai Corsi

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

2. Possono accedere ai Corsi coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso del diploma di laurea magistrale o di un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione e ricevano la proclamazione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

3. L'equivalenza del titolo conseguito all'estero è accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati o degli accordi internazionali vigenti in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La dichiarazione di equivalenza ha valore ai soli fini dell'ammissione al Corso.

4. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è reso noto sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo EURAXESS e sul sito del Ministero competente.

5. Il bando deve indicare:

- a) il numero complessivo dei posti disponibili per ogni Corso;
- b) il numero delle borse a disposizione per ogni Corso, nonché quello dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
- c) i contributi per la partecipazione al concorso secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi;
- d) gli importi dei contributi a carico dei/delle dottorandi/e e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'Art.22;
- e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

6. Gli esami di ammissione, volti ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del/della candidato/a, si svolgono secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 e secondo il bando di concorso.

7. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti/studentesse laureati/e in università straniere. In tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione, e prevedere la formazione di una graduatoria separata per l'assegnazione dei posti riservati.

8. I posti riservati a studenti/studentesse laureati/e all'estero eventualmente non attribuiti saranno attribuiti al medesimo Corso per il ciclo successivo per le medesime finalità.

Art. 22 - Contributi per l'accesso e la frequenza

1. La definizione dei contributi per l'accesso e la frequenza, inclusi gli eventuali esoneri, è determinata in base ai criteri riportati nel Regolamento Tasse e Contributi dell'Ateneo, pubblicato annualmente.

Art. 23 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso, nominata dal Rettore con proprio decreto, è costituita da almeno tre componenti effettivi/e e altrettanti/e supplenti, scelti/e fra professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici universitari/e i cui settori scientifico-disciplinari di appartenenza sono attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso.

Tale Commissione può essere integrata con esperti/e, anche internazionali, scelti/e nell'ambito enti e di strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore al numero di componenti effettivi/e.

2. Nel caso di Corsi istituiti mediante accordi di consorzio o di convenzione con altri enti la Commissione, le modalità e i tempi di ammissione sono definiti secondo quanto previsto dai relativi accordi.

Sezione III: Attività dei/delle dottorandi/e

Art. 24 - Frequenza

1. L'avvio dei Corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico, fatto salvo quanto previsto all'Art. 18, comma 2.

2. L'ammissione al Corso comporta un impegno a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dall'Art. 27 comma 3.

3. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, entro la fine di ciascun anno di Corso il/la dottorando/a è tenuto/a a presentare una relazione originale sull'attività svolta. Sulla base delle opinioni di uno o più tutori, entro il 270° giorno dell'anno di Corso il Collegio può richiedere a uno/a o più dottorandi/e di presentare per via telematica di una bozza di relazione; in sede di valutazione, da effettuarsi entro i 30 gg. successivi alla presentazione, il Collegio può suggerire modifiche ed emendamenti tali da accrescere le probabilità di approvazione della relazione in occasione della seduta di Collegio prevista a ridosso della scadenza dell'anno di Corso.

4. Ottenuta entro la fine dell'anno di Corso dal Collegio la valutazione positiva alla prosecuzione del percorso didattico-formativo, il/la dottorando/a deve provvedere a iscriversi all'anno successivo. L'iscrizione s'intende formalizzata mediante il pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

Art. 25 - Inizio e durata dei Corsi

1. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Il Collegio dei docenti può, con apposita delibera, individuare i requisiti oggettivi in base ai quali può concedere ai/alle singoli/e dottorandi/e una riduzione della durata del percorso didattico-formativo, anticipando la discussione della tesi finale
3. In ogni caso tale riduzione non può essere superiore a sei mesi per i Corsi di durata triennale e di otto mesi per i Corsi di durata quadriennale.

Art. 26 - Sede di attività

1. La sede di attività del/della dottorando/a è il dipartimento di afferenza del/della tutor. Il/La dottorando/a può inoltre operare presso altre strutture idonee individuate dal Collegio, fermi/e restando i compiti e le responsabilità del/della tutor designato/a.
2. Il Direttore/La Direttrice del Dipartimento, sede di attività del/della dottorando/a:
 - a) comunica all'amministrazione dell'Ateneo (sezione deputata alla gestione amministrativa dei Corsi) e al Coordinatore/alla Coordinatrice del Corso l'avvenuto inserimento del/della dottorando/a nelle attività di studio e di ricerca nella propria struttura;
 - b) certifica la disponibilità di spazi, attrezzature e fondi di ricerca necessari allo svolgimento dell'attività del/della dottorando/a;
 - c) provvede all'adempimento degli obblighi di legge per quanto attiene alla normativa sulla prevenzione, sulla protezione dai rischi e sulla sorveglianza sanitaria, nonché a quella relativa ad eventuali infortuni sul lavoro;
3. Il Corso deve garantire per ogni dottorando/a un periodo di formazione fuori sede dalla durata non superiore alla metà della durata complessiva del percorso didattico-formativo.

Art. 27 - Sospensione dell'attività

1. È prevista la sospensione della frequenza al Corso nei casi di maternità – così come disciplinato nell'apposito Regolamento - e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la durata della sospensione supera i 30 giorni comporta la corrispondente sospensione dell'erogazione della borsa.
2. È prevista la sospensione del corso, su richiesta dell'interessato/a e previo nulla osta da parte del Collegio, per la durata dei percorsi abilitanti all'insegnamento.
3. Per gravi e giustificati motivi, a richiesta dell'interessato/a e previo nulla osta da parte del Collegio, può essere consentita la sospensione della carriera del/della dottorando/a fino a un massimo di 1 anno, rinnovabile dal Collegio dietro motivata richiesta dell'interessato/a.
4. Qualora un Corso dovesse prevedere di cessare o di cambiare sostanzialmente fisionomia, entro l'ultima seduta utile il suo Collegio è tenuto a ricollocare i dottorandi/le dottorande che beneficiano della sospensione in un Corso di materie affini.

Art. 28 - Borse

1. L'importo delle borse non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del D.M. 40/1/2018 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le borse sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

3. Gli oneri per il finanziamento delle borse, comprensivo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'Art. 4, comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dalla o dalle università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione all'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le borse hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il/la dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'Art. 19, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di cui al comma 4.
6. A decorrere dal secondo anno a ciascun/a dottorando/a è assicurato, in aggiunta alla borsa o alle altre forme di sostegno finanziario, e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
7. Un budget corrispondente a quello dei/delle dottorandi/e dello stesso ciclo dovrà essere garantito anche ai/alle dottorandi/e senza borsa.
8. I principi di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano ai/alle borsisti/e di Stati esteri, ai/alle beneficiari/ie di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione, ai/alle dottorandi/e in apprendistato e ai/alle beneficiari/ie di co-tutele in ingresso.
9. Il pagamento della borsa avviene con cadenza mensile posticipata. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del/della borsista che rinunci alla prosecuzione del percorso didattico-formativo o in caso di mancata ammissione all'anno successivo. Essa è altresì sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'Art. 25 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa è inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore/della Coordinatrice del Corso di ogni grave inadempienza relativa agli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste.
10. L'importo della borsa di studio può essere aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura massima del 50%; il pagamento è effettuato alla fine del soggiorno. Per periodi di soggiorno all'estero superiori a 60 giorni il Coordinatore/la Coordinatrice può certificare la permanenza all'estero del/della dottorando/a al fine di consentire il pagamento suddiviso in più rate e non in un'unica soluzione a soggiorno concluso.
11. La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
12. Chi abbia usufruito anche parzialmente di una borsa di studio di Dottorato non può fruirne una seconda volta.
13. La fruizione della borsa per la frequenza al Corso di è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D. lgs. 17 agosto 1999 n. 368.

Art. 29 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a un Corso è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale o specialistica, a corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

specializzazione o ad altri Corsi, nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da istituti privati abilitati ai sensi dell'Art. 17, comma 96, L. 127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione al Corso il/la candidato/a che risulti iscritto/a ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione, a pena di decadenza.

3. I/Le dipendenti pubblici/he ammessi/e ai Corsi godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i/le dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'Art. 2 della Legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti/e per la prima volta ad un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. Ai/Alle dottorandi/e si applicano le disposizioni a tutela della maternità e della paternità di cui al D. lgs. 26/03/2001, n. 151.

5. Quale parte integrante del progetto formativo, i/le dottorandi/e possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di corso tale limite è abrogato.

6. I/Le dottorandi/e dell'area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

7. Sono estesi ai/alle dottorandi/e, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

Art. 30 - Raccordo fra i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione medica

1. È consentita la frequenza congiunta della Scuola di Specializzazione medica e del Corso di Dottorato agli studenti laureati in Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del D. lgs. 17 agosto 1999 n. 368 quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo/la specializzando/a deve risultare vincitore/vincitrice di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato nella stessa università in cui frequenta la Scuola di Specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante gli ultimi 18 mesi del Corso di Specializzazione e dev'essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola di specializzazione e del Collegio del Corso;

c) il Collegio del Corso dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;

d) nel corso dei 18 mesi di frequenza congiunta lo/la specializzando/a non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

In caso di frequenza congiunta, la durata del percorso didattico-formativo dottorale è ridotta a un minimo di due anni.

Sezione IV: Modalità di conseguimento del titolo

Art. 31 - Presentazione della tesi di dottorato

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) è rilasciato a seguito della valutazione positiva della stesura e della discussione di una tesi di ricerca originale che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Corredata da una sintesi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

in lingua italiana o inglese, essa è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.

2. Come previsto dall'Art. 24, comma 3, entro il termine dell'ultimo anno di corso il/la dottorando/a è tenuto/a a presentare, al Collegio una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno di Corso; la valutazione positiva del Collegio su tale attività è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.

3. Previa valutazione positiva di tale attività il Collegio procede una volta acquisiti i pareri positivi dei/delle rispettivi/e tutori, alla nomina di almeno due valutatori/valutatrici per ogni tesi di dottorato, stabilendo il termine per la loro presentazione. I valutatori/Le valutatrici devono essere docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni/e all'Ateneo, al Collegio, agli atenei convenzionati con il medesimo Corso e ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca.

4. Entro il termine stabilito dal Collegio il/la dottorando/a presenta ai valutatori/alle valutatrici la tesi validata dal/dalla tutor, corredata da una sua relazione sulle attività svolte nel percorso didattico-formativo e sulle sue eventuali pubblicazioni. I valutatori/Le valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'immediata ammissione alla discussione pubblica o, nel caso in cui ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni, il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori/ delle medesime valutatrici, reso alla luce delle correzioni e delle integrazioni apportate.

Art. 32 - Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

2. La discussione pubblica si svolge dinanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno tre esperti/e della materia, in maggioranza estranei/e al Collegio, nominata con relativi/e supplenti dal Collegio medesimo. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati/e. La partecipazione alla Commissione può avvenire anche per via telematica, secondo le norme previste dall'apposito regolamento.

3. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade e il Rettore ne nomina una nuova, escludendone i/le componenti decaduti/e.

4. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Rettore.

5. Successivamente al conseguimento del titolo, il/la candidato/a è tenuto/a a provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultazione. L'Ateneo provvede a effettuare il deposito della tesi a norma di legge nelle Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma e nella banca dati ministeriale.

Art. 33 - Conferimento del titolo di Dottore di Ricerca ad honorem

1. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca ad honorem è disciplinato dal relativo Regolamento dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 4925 del 19.11.2019.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

Sezione V: Internazionalizzazione

Art. 34 - Tipologie di accordi con università straniere

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito dei Corsi. A tal fine promuove e stipula, con altre università e/o enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela e il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli.

Art. 35 - Dottorati di ricerca in co-tutela

1. L'Ateneo stipula accordi bilaterali con università straniere aventi per oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un/una docente dell'Ateneo e di un/una docente dell'università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi-quadro internazionali, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo allo studente/alla studentessa. L'esistenza di un accordo-quadro è condizione necessaria e sufficiente per la stipula di una convenzione di co-tutela.

3. Le modalità di attuazione di una convenzione di co-tutela sono disciplinate nell'Allegato 5 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

ALLEGATO 1

Procedura per la richiesta di istituzione di un nuovo Corso

1. La proposta di istituzione di un nuovo Corso può essere presentata da professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici dell'Ateneo al Consiglio della Scuola, il quale esprime un parere tecnico e scientifico. La proposta deve essere conforme sotto l'aspetto scientifico e di sostenibilità economica ai requisiti individuati dall'apposita modulistica fornita dalla Sezione Dottorati di Ricerca. Acquisito il parere del Consiglio, la Scuola trasmette la proposta corredata dalla propria delibera alla Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico per i conseguenti processi deliberativi.

2. La proposta dev'essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente l'inizio del ciclo di dottorato per cui si chiede l'istituzione del nuovo Corso (ad esempio per un Corso che s'intenda far partire il 1° ottobre 2100, la proposta dev'essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2099).

3. Conformemente al dettato del modulo, la proposta deve includere le informazioni relative a:

i) **Innovazione scientifica.** La proposta deve presentare gli aspetti innovativi in ambito scientifico-culturale e le motivazioni relative alla necessità di istituire un nuovo Corso. La proposta deve pertanto illustrare la complementarietà della nuova tematica rispetto a quelle dei Corsi già attivi e le ragioni per cui tale tematica non possa essere ricompresa nell'ambito di uno o più Corsi esistenti. Nel caso in cui il Consiglio ritenga che tale tematica possa rientrare nell'ambito disciplinare di un Corso esistente, la proposta può essere modificata nei termini di una richiesta di attivazione di curriculum.

ii) **Sostenibilità del Collegio.** La proposta deve presentare un Collegio composto in base alla normativa vigente.

iii) **Sostenibilità economica.** La proposta deve includere un piano delle risorse sufficienti per garantire almeno l'espletamento di un ciclo triennale o quadriennale, a seconda della durata prevista del Corso. La disponibilità di tutte le risorse deve essere documentata mediante lettere di intenti e/o convenzioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

ALLEGATO 2

Criteri di riutilizzo delle borse non completamente fruite

Art. 1 - Attribuzione di borse non completamente fruite

1. Le borse non completamente fruite sono riassegnate, nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti, a condizione che il residuo copra almeno dodici mensilità.
2. Le borse finanziate da Enti esterni non completamente fruite sono riassegnate secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'Ente finanziatore.

Art. 2 - Attribuzione di borse allo stesso ciclo

1. Le borse residue sono assegnate d'ufficio secondo l'ordine di graduatoria iniziale agli/alle idonei/ee in graduatoria con posto libero dello stesso Corso e dello stesso ciclo nel cui ambito si sono rese disponibili.

Art. 3 - Attribuzione di borse ad altro ciclo

1. In mancanza di candidati/e idonei/e ai sensi dell'Art. 2 e previa integrazione di fondi da parte del Corso che assicuri il rispetto dei requisiti di cui all'Art. 28, la borsa può essere assegnata allo stesso Corso e messa a concorso nel bando per il ciclo successivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

ALLEGATO 3

Modalità di svolgimento dell'esame di ammissione

1. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del/della candidato/a, può essere svolto secondo una delle seguenti modalità:
 - a) valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio orale;
 - b) valutazione dei titoli e colloquio orale.
2. La Commissione dispone di 100 punti. Prima della pubblicazione del bando, il Collegio di ciascun Corso distribuisce i punti fra le prove (valutazione dei titoli, eventuale prova scritta e colloquio orale), predetermina i criteri per l'attribuzione dei punti e stabilisce le eventuali soglie minime di punteggio per l'ammissione alle prove successive.
3. Nel caso di programmi internazionali possono essere previste specifiche procedure d'ammissione e relative modalità organizzative.
4. I/Le candidati/e sono ammessi/e secondo l'ordine di graduatoria fino alla saturazione del numero dei posti messi a concorso.
5. In caso di rinunce notificate degli/delle aventi diritto prima dell'inizio dei corsi subentrano altrettanti/e candidati/e secondo l'ordine di graduatoria.
6. Qualora le rinunce avvengano dopo l'inizio dei Corsi su richiesta del Coordinatore/della Coordinatrice e a condizione che la rinuncia si sia verificata entro e non oltre due mesi dall'inizio dei Corsi si procederà allo scorrimento della graduatoria fino a un quarto del numero degli idonei, salvo casi di borse vincolate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Terza Missione

ALLEGATO 4

Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi

1. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli/e dottorandi/e, previa approvazione del Collegio del Corso in conformità alle seguenti disposizioni:

a) il/la dottorando/a deve richiedere e ottenere dal Collegio l'approvazione del percorso in co-tutela entro e non oltre la fine del primo anno di Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso non potrà essere stipulata al terzo anno;

b) Ogni università firmataria dell'accordo designa un Direttore/una Direttrice di tesi e lo/la incarica di seguire l'attività di ricerca del/della dottorando/a. Il Direttore/La Direttrice di tesi è un professore/una professoressa o ricercatore/ricercatrice in servizio in una delle (due) università;

c) essendo il/la dottorando/a iscritto/a in più di un'università, il pagamento delle tasse è regolato in accordo tra le Parti e in ogni caso in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi dell'università di provenienza;

d) la tesi è preparata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno nell'università-partner può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco dei tre/quattro anni di percorso didattico-formativo;

e) le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo fra i partner secondo i regolamenti vigenti nelle (due) università firmatarie dell'accordo;

f) ai fini dell'esame finale lo studente deve provvedere al deposito della tesi nel rispetto delle normative vigenti nelle (due) università firmatarie dell'accordo.

g) l'esame finale è sostenuto in seduta unica nella sede individuata dalla convenzione, di fronte a una commissione mista;

h) la commissione per l'esame finale, nominata dai Rettori delle (due) università, è composta in egual numero da esperti della materia, e deve comprendere almeno quattro componenti e relativi/e supplenti. I Direttori/Le Direttrici di tesi possono, previo accordo fra le parti, non prendere parte alla valutazione finale. Il/La Presidente della commissione deve redigere un verbale d'esame, possibilmente in lingua inglese o francese e italiana (nelle lingue dichiarate nell'accordo), e farlo controfirmare da tutti/e i/le componenti;

i) qualora non espressamente definite nell'accordo di co-tutela, le spese di missione della commissione sono a carico dell'università sede di prima immatricolazione del/della dottorando/a;

j) al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca rilasciando un titolo reciprocamente riconosciuto dalle (due) università firmatarie dell'accordo.